



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.184

Oggetto: Approvazione schema di bilancio annuale e di previsione 2013, relazione previsionale e programmatica e schema di bilancio pluriennale 2013/2015.

L'anno **Duemilatredici** addì **otto** del mese di **Novembre**, alle ore **11.00**, in Castrovillari nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, **Avv. Domenico Lo Polito**. Sono presenti:

N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass	N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass
1	LO POLITO Domenico Sindaco	SI		4	CASTAGNARO Giovanna Assessore	SI	
2	SANGINETI Carlo Mario Assessore – Vice Sindaco	SI		5	LOIACONO Angelo Assessore	SI	
3	DI GERIO Nicola Assessore	SI					

Assiste il Segretario Generale, Dott. **Maurizio Ceccherini**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 162, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", dispone che gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

- il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge;

- l'articolo 151, primo comma, del d.lgs. n.267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali;

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, da parte degli Enti locali (già prorogato al 30 giugno 2013 dall'art.1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n.228), e poi al 30 settembre 2013 dallo stesso art.1, comma 381, della l. n.228/2012, come modificato dall'art.10, comma 4- *quater*, lett.b), n.1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, è stato ulteriormente differito dall'art.8, comma 1, del succitato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, al 30 novembre 2013;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 174, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'Organo esecutivo e da questo presentati all'Organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di revisione;

- il rendiconto della gestione 2012 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 29/04/2013;

- l'articolo 172 dispone che *«Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale; b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 [v., ora, l'articolo 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163]; e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia»;*

- il bilancio di previsione è stato redatto in conformità di quanto dispongono gli articoli 162 e 174 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e risulta corredato degli atti relativi (relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale, ecc.);

- si è inoltre tenuto conto del disposto dell'articolo 31, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante (legge di stabilità 2012), secondo cui *«Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono*

tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.»;

Constatato che il bilancio di previsione ed i suoi allegati sono redatti conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia di patto di stabilità interno, come si evidenzia dal prospetto allegato al bilancio;

Viste le limitazioni alle spese correnti anno 2013 introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»*, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, le disposizioni relative alla riduzione delle spese per missioni, per studi ed incarichi di consulenza, formazione, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»*, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'art. 46, comma 3, ultimo periodo, secondo cui *«Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali»;*

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante *«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»*, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Visto l'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo da ultimo modificato dal comma 4-ter dell'art. 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nel testo integrato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64, secondo cui *«Per gli anni dal 2008 al 2014, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale»;*

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante *«Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale»;*

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante *«Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia»;*

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante *«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»*, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n.111;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante *«Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»*, convertito in legge, con modificazioni,

dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante «*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42*»;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante «*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 94;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*», e successive modificazioni, ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 1, commi 138, 141, 143 e 146 in materia di acquisto immobili e di locazioni passive nonché di limiti massimi di spesa per acquisto di mobili e arredi, autovetture e consulenze informatiche;

Preso atto del disposto dell'articolo 14, comma 7, del citato d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n.122/2010 («*Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali*») - [che ha sostituito il comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ha altresì aggiunto i commi 557-bis e 557-ter], - ai sensi del quale gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, dando atto che, ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110, d.lgs n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 40, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, secondo cui «*A decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento*»;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, recante «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», che ha anticipato in via sperimentale, per gli anni 2012/2014, l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del d.lgs. 14 marzo 2011, n.23 agli immobili situati nei comuni di tutto il territorio nazionale, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n.124, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici»;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.37 del 29/04/2013 2013, con la quale sono state determinate, per l'anno 2013, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto il comma 4-*quater* dell'art. 5 (*Disposizioni in materia di TARES*) del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, aggiunto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, secondo cui *«In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.»*;

Richiamata la precedente deliberazione giunta n.182 adottata in data odierna, recante all'oggetto: *«Applicazione, per l'anno 2013, della TARSU in vigore nel 2012, secondo quanto stabilito dal comma 4-*quater* dell'art.5 (Disposizioni in materia di TARES) del d.l. n.102/2013, aggiunto dalla legge di conversione n. 124/2013, con l'osservanza del terzo comma dell'art.5 del medesimo decreto-legge. Proposta al Consiglio comunale»*;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n.125, recante «Disposizioni urgenti per

sensi e per gli effetti dell'articolo 154 del d.lgs. n. 267/2000;

Rilevato che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario in base ai dettati del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dei principi contabili;

Considerato che:

- ai sensi del comma 381 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), modificato dall'art. 10, comma 4-*quater*, lett. b), n. 1) e 2), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e, successivamente, dall'art. 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, « *ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ..*»;

- in seguito al differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, per l'anno 2013, al **30 novembre 2013**, l'approvazione del bilancio, a ridosso della predetta scadenza, integra anche gli adempimenti relativi alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale;

Visto il D. Dirett. 14 maggio 2013, emanato dal Ministero dell'Interno, recante «*Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di previsione 2013 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni*» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 maggio 2013, n. 120);

Visto che la data (19 agosto 2013) relativa alla trasmissione della certificazione al bilancio di previsione per l'anno 2013, originariamente prevista al comma 1 dell'art. 1 e al comma 2 dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 14 maggio 2013, è stata prorogata al 30 ottobre 2013 con D. Dirett. 5 luglio 2013 (pubblicato nella *Gazz. Uff.* 17 luglio 2013, n. 166) ed ulteriormente differita, con successivo D. Dirett. 2 settembre 2013 (pubblicato nella *Gazz. Uff.* 9 settembre 2013, n. 211), al **16 dicembre 2013**;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;

Accertato che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147*bis*, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione:

- si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (articolo 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

Con votazione unanime,

DELIBERA

- 1) **Di approvare** lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, la relativa relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 2013-2015, corredato dei relativi atti, che, pur non essendo qui materialmente allegati in quanto tutti detenuti dal Settore Affari Finanziari, formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- 2) **Di precisare** che, in seguito al differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, per l'anno 2013, al *30 novembre 2013*, l'approvazione del bilancio, a ridosso della predetta scadenza, integra anche gli adempimenti relativi alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale;
- 3) **Di demandare** al Responsabile del Servizio Ragioneria e Tributi la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli allegati, al Collegio dei Revisori per il parere di propria competenza, ai sensi della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, come sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. *o)*, n. 1), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- 4) **Di presentare** al Consiglio comunale dell'Ente, in conformità di quanto disposto dall'articolo 174 del d.lgs. n.267/2000, lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, la relativa relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 2013-2015, unitamente agli allegati e al parere dell'Organo di revisione;
- 5) **Di demandare** al Responsabile del Servizio Ragioneria e Tributi ogni conseguente e conseguenziale adempimento;
- 6) **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 7) **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmessa, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - a) ai Capigruppo Consiliari, per espresso volere della Giunta Comunale;
 - b) al Responsabile Servizio Ragioneria e Tributi;
 - c) al Collegio dei revisori dei Conti;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, con voti unanimi, dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO
F.to - Maurizio Ceccherini-

IL SINDACO
F.to - Domenico Lo Polito -

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 186 del 8-11-2013



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (articolo 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Addi 7 NOV. 2013

Il Responsabile Servizio/Procedimento

Il Dirigente/Responsabile Settore

IL RESPONSABILE
DI RACCOMANDA
(Dot. Enzo ARRESTA)

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data **15 NOV. 2013**, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

H. Messo Comunale

Giuseppe Barletta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi **15 NOV. 2013**



IL SEGRETARIO GENERALE
- Maurizio Ceccherini -